

# Condizioni generali (CG)

## CombiRisk Business

Edizione 09.2021

### H Trasporti (trasporti CH/FL)

#### Indice

H1	Oggetto dell'assicurazione e rischi assicurati
H2	Copertura assicurativa
H3	Evento assicurato
H4	Disposizioni generali

#### H1 Oggetto dell'assicurazione e rischi assicurati

H1.1 Sono assicurate le merci commerciate e fabbricate dal contraente nonché quelle utilizzate da quest'ultimo per la sua attività (adeguatamente imballate per il trasporto o, se non imballate, adeguatamente protette e/o assicurate per il trasporto). L'assicurazione include anche l'eventuale materiale dello stand e d'allestimento per fiere.

Requisito per la copertura assicurativa è che il contraente abbia un interesse assicurabile o sia stato incaricato da terzi di provvedere alla tutela assicurativa.

H1.2 Sono assicurati i trasporti nonché la permanenza in fiere ed esposizioni fino a un massimo di 30 giorni in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

L'assicurazione include anche le operazioni di montaggio e smontaggio dello stand nonché il relativo trasporto di andata e ritorno con veicoli aziendali.

#### H2 Copertura assicurativa

H2.1 Rischi e danni assicurati

H2.1.1 Sono assicurati la perdita e il danneggiamento delle merci. L'assicurazione è intesa "contro tutti i rischi", fatte salve le esclusioni di cui all'art. Art. H2.3 delle Condizioni generali (CG).

H2.1.2 Gli influssi della temperatura sono assicurati solo a condizione che alla data di inizio dell'assicurazione le merci si trovassero in condizioni perfette e che preparazione, congelamento o raffreddamento siano stati effettuati correttamente.

Inoltre, è necessario che il contraente abbia adottato per tutta la durata dell'assicurazione tutte le misure atte a mantenere le temperature prescritte.

H2.1.3 In caso di animali vivi, sono assicurati solo la perdita in seguito a decesso, macello forzato prescritto da un'autorità o un veterinario o smarrimento, a condizione che tale perdita sia stata causata dalla caduta degli animali durante le operazioni di caricamento, trasbordo o scarico oppure da uno dei seguenti eventi:

incendio, esplosione, terremoto, piena, slavina, smottamento, smottamento di neve, frana, uragano, fulmine, incidente del mezzo di trasporto, scoppio dei pneumatici, rottura di parti del veicolo (accessori e dispositivi di carico inclusi), strappo delle catene o del cordame.

H2.2 Merci non assicurate:

H2.2.1 orologi e gioielli;

H2.2.2 beni oggetto di trasloco e traslochi aziendali;

H2.2.3 valori (banconote, metalli preziosi e titoli);

H2.2.4 materiale sfuso e carichi di merce sfusa;

H2.2.5 oggetti d'arte e oggetti con valore affettivo;

H2.2.6 sigarette e sigari.

H2.2.7 Attrezzature aziendali (materiale di servizio e attrezzi di lavoro)

H2.3 Rischi e danni non assicurati

H2.3.1 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da:

- sequestro, confisca o trattenimento da parte di un governo, un'autorità o un organo di potere;
- eventi dovuti a motivazioni politiche e sociali come scioperi, disordini, terrorismo e guerre;
- ritardi nel trasporto o nella consegna, indipendentemente dalla

causa;

d) premeditazione del contraente. In caso di colpa grave da parte del contraente, la Società ha diritto a ridurre la prestazione assicurativa in modo proporzionale alla colpa;

e) dichiarazione errata;

f) violazione delle disposizione di trasporto.

H2.3.2 Inoltre non sono assicurati i danni dovuti a:

a) umidità dell'aria;

b) processi che rientrano nella natura delle merci come deterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, calo e colaggio ordinario;

c) parassiti provenienti dalle merci assicurate;

d) condizioni inadeguate delle merci per il viaggio assicurato;

e) imballaggio inadeguato o insufficiente;

f) caricamento inappropriato sul mezzo di trasporto;

g) trasporto delle merci con mezzi di trasporto inadeguati;

h) utilizzo di vie di trasporto inadeguate o ufficialmente chiuse al transito;

i) normale usura;

j) energia nucleare e radioattività. Questa esclusione non riguarda i danni provocati da radioisotopi e impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti (ad es. per scopi medici);

k) impiego di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

l) ustione da congelamento.

H2.3.3 Inoltre non sono assicurati:

a) i danni all'imballaggio a condizione che questo non venga più utilizzato ovvero messo in vendita;

b) i danni direttamente connessi alla lavorazione o alla fabbricazione delle merci interessate (errori di fabbricazione, ecc.);

c) i guasti tecnici non riconducibili a un agente esterno violento e improvviso come ad es. i danni derivanti dall'uso ordinario o in seguito a un utilizzo errato;

d) i corto circuiti;

e) gli errori di costruzione, materiale o fabbricazione;

f) le pretese inerenti la responsabilità civile per danni provocati dalle merci assicurate;

g) i danni alle merci assicurate verificatisi durante la loro presentazione e l'uso a fini dimostrativi (ad es. dimostrazione del funzionamento);

h) i danni provocati da una collocazione/sospensione inappropriata e/o da un sistema di fissaggio inadeguato.

i) manipolazioni sull'area aziendale del contraente. Per manipolazioni si intendono le operazioni di trasporto preliminare, inoltre a destinazione e/o trasporto intermedio, stoccaggio, spostamento all'interno del deposito e/o prelievo dal deposito, eseguite esclusivamente internamente all'azienda dai dipendenti del contraente con o senza l'impiego di mezzi meccanici.

H2.3.4 Non sono assicurate la perdita o la modifica di dati provocate da:

a) modifiche magnetiche della parte dei supporti dati destinata alla memorizzazione dei dati;

b) usura dei supporti dati, perdita di magnetizzabilità;

c) errori di programmazione, registrazione, inserimento o etichettatura di dati

d) cancellazione o eliminazione;

e) campi magnetici o sbalzi di tensione;

f) programmi o processi che implicano la distruzione o la modifica di programmi o dati (ad es. virus informatici) nonché tutti i danni indiretti derivanti dalla modifica o dalla perdita di dati.

- H2.3.5 Sono esclusi i danni indiretti come:
- i danni che non riguardano direttamente le merci (ad es. perdite di interessi, perdite per oscillazione dei cambi o dei prezzi, perdite di efficacia o di esercizio);
  - gli inconvenienti connessi a un danno.
- H2.3.6 Danni diretti o indiretti causati da
- malattie contagiose esistenti o minaccianti
  - atti o omissioni miranti al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di malattie contagiose e della loro diffusione
- collegati o attribuibili a loro. Questo include le spese per la prevenzione o l'eliminazione delle malattie contagiose.
- Sono definite come malattie contagiose le malattie che, indipendentemente dal metodo di trasmissione, sono causate dal contatto diretto o indiretto o dall'esposizione ad agenti patogeni o dai loro prodotti tossici.
- H2.4 Limitazione dell'importo della prestazione
- H2.4.1 La Società risponde solo nei limiti degli importi massimi fissati in polizza.
- H2.4.2 Gli importi massimi concordati si intendono al primo rischio; non vengono conteggiate eventuali sottoassicurazioni.
- H2.5 Altra protezione assicurativa
- H2.5.1 Se le cose assicurate sono tutelate anche in altro modo contro determinati rischi (ad es. incendio, furto con scasso, danni d'acqua), la protezione assicurativa di questa polizza si applica solo in via sussidiaria, ovvero dopo l'altra.
- H2.6 Valore assicurato e valore di risarcimento
- H2.6.1 Merci vendute:
- prezzo di vendita del contraente;
- Se è possibile effettuare una consegna sostitutiva si considera come valore di risarcimento il prezzo di costo del contraente.
- H2.6.2 Merci acquistate:
- prezzo di costo del contraente
- H2.6.3 Merci usate:
- valore alla data del sinistro
- H2.6.4 Merci per fiere ed esposizioni:
- valore alla data del sinistro
- H2.6.5 Supporti dati:
- valore del materiale e costi per la copia dei dati
- H2.6.6 Il valore assicurato include costi di trasporto, premi assicurativi pro quota e altri costi fino al relativo luogo di destinazione nonché imposte doganali e di consumo.
- H2.7 Mezzi di trasporto autorizzati
- Se non diversamente concordato, sussiste copertura assicurativa solo se i mezzi di trasporto sono ufficialmente autorizzati.
- H2.8 Inizio e fine dell'assicurazione
- L'assicurazione decorre dal momento in cui le merci lasciano la sede del mittente ai fini del trasporto assicurato e termina, una volta completato il trasporto o trasporto di ritorno a conclusione della fiera/esposizione, nel momento in cui le stesse vengono depositate/trasferite nel luogo di destinazione previsto presso il destinatario e in ogni caso non oltre 3 giorni dall'arrivo del mezzo di trasporto.

---

### H3 Sinistro

---

- H3.1 Calcolo del danno
- In caso di danneggiamento la riduzione del valore va calcolata in percentuale del valore allo stato sano. L'ammontare del danno viene calcolato applicando tale percentuale al valore di risarcimento. Se l'oggetto danneggiato può essere riparato, l'ammontare del danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione. Non è assicurata un'eventuale riduzione del valore successiva alla riparazione. La Società o il commissario di avaria può chiedere che il valore delle merci danneggiate venga definito mediante un'asta pubblica.
- Se le merci devono essere vendute durante il tragitto a causa di un danneggiamento, il ricavo netto spetta all'avente diritto. L'ammontare del danno equivale alla differenza tra il valore di risarcimento e il ricavo netto. In caso di perdita di una parte della merce, l'ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento in base alla proporzione esistente tra la parte di merce perduta e la merce totale.
- La Società non risarcisce né il nolo né altre spese che sia possibile risparmiare in seguito a un sinistro. Inoltre l'indennizzo versato al contraente da parte di terzi viene dedotto dalla prestazione della Società.
- H3.2 Determinazione del danno, denuncia di sinistro e misure di salvataggio
- Il contraente è tenuto a denunciare immediatamente alla Società ogni sinistro a lui noto e ad adottare le misure necessarie alla conservazione e al salvataggio delle merci nonché alla limitazione del danno. Le misure disposte dalla Società non comportano alcun riconoscimento di un obbligo di prestazione.
- Se il danno non viene definito e denunciato secondo le modalità descritte, la Società è esonerata dall'obbligo di prestazione.
- H3.3 Salvaguardia ed esercizio dei diritti di rivalsa
- H3.3.1 Devono essere salvaguardati i diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili del danno.
- H3.3.2 Il diritto all'indennizzo decade qualora i terzi coinvolti vengano sollevati dalle loro responsabilità senza il consenso della Società. Il contraente cede alla Società tutti i diritti di indennizzo nei confronti di terzi. Tale cessione diventa valida non appena la Società adempie al proprio obbligo di prestazione.
- Su richiesta della Società il contraente è tenuto a firmare una dichiarazione di cessione
- H3.3.3 La Società può chiedere al contraente di esercitare i diritti di rivalsa a proprio nome. I costi sono a carico della Società. Questa ha facoltà di designare e istruire l'avvocato del contraente. Il contraente non può accettare senza il consenso della Società l'indennizzo offerto da terzi. Il contraente risponde di ogni azione od omissione che pregiudichi i diritti di rivalsa.
- H3.4 Trasferimento dei diritti di proprietà
- Pur versando il valore di risarcimento, la Società può tuttavia rinunciare al trasferimento dei diritti di proprietà sulle merci. La Società non è tenuta a rilevare merci danneggiate.
- H3.5 Richiesta di indennizzo e obbligo di pagamento
- Il soggetto che avanza una richiesta di indennizzo è tenuto a dimostrare che il danno subito dalle merci durante il trasporto assicurato è coperto dalla Società e a presentare, insieme alla richiesta di indennizzo, tutti i documenti giustificativi del caso.
- Il diritto assicurativo matura quattro settimane dopo la data di presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentono alla Società di accertare la legittimità della richiesta di indennizzo. In caso di dubbi sull'identità dell'avente diritto, la Società può liberarsi dall'obbligo di prestazione depositando l'indennizzo secondo i requisiti di legge.

---

### H4 Disposizioni generali

---

Rapporto con la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Non trovano applicazione i seguenti articoli della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA): art. 2, 3, 3a, 6, 14 cpv. 2 - 4, 20, 21, 28 - 32, 38, 41a, 42, 46, 46b cpv. 2, 47, 50, 54, 95c cpv. 3. Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili solo qualora la polizza o le Condizioni di assicurazione non vi derogano.